

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6635 del 18/11/2025
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - ATTO DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO (PC) - CORSO D'ACQUA: TORRENTE CHERO - USO: AGRICOLO - RICHIEDENTE: GALLINI CAMILLO, CLETO E SEVERINO SOCIETÀ AGRICOLA" S.S. - PRATICA 14113/2025 - PROCEDIMENTO PC25T0017.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6914 del 18/11/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno diciotto NOVEMBRE 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - ATTO DI CONCESSIONE PER
OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI CARPANETO
PIACENTINO (PC) - CORSO D'ACQUA: TORRENTE CHERO - USO:
AGRICOLO - RICHIEDENTE: GALLINI CAMILLO, CLETO E SEVERINO
SOCIETÀ AGRICOLA" S.S. - PRATICA 14113/2025 - PROCEDIMENTO
PC25T0017.**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25/07/1904, n. 523 "Testo Unico sulle opere idrauliche";
- la Legge 05/01/1994, n.37 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche";
- la Legge 07/08/1990, n.241 ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi";
- la Legge Regionale 14/04/2004, n.7, Capo II "Disposizione in materia di occupazione ed uso del territorio";
- il Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51 così come modificato dalla Legge Regionale 11/2018, la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, la Legge Regionale n. 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011- n. 1622 del 2015 - n. 1694 del 2017 - n.1740 del 2018 - n. 1717 del 2021;
- il Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997";
- la Legge Regionale 21/04/1999, n. 3 e ss.mm.ii. "Riforma del sistema regionale e locale";
- la Legge Regionale 30/07/2015, n. 13, "Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" con cui la Regione Emilia

Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE);

- la Deliberazione Giunta Regionale n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO che:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

VISTA l'istanza assunta al protocollo ARPAE con il n. 66557 in data 08/04/2025 con la quale la Ditta Gallini Camillo, Cleto e Severino Società Agricola" S.S. (C.F. e P.I.V.A.: 00991310335), ha chiesto nuova concessione di regolarizzazione per l'occupazione, per uso agricolo, di aree demaniali del Torrente Chero ubicate in Comune di Carpaneto Piacentino (PC), secondo gli elaborati tecnici allegati all'istanza;

CONSIDERATO che, nell'ambito dell'istruttoria tecnica, effettuata anche utilizzando la strumentazione cartografica di questa Agenzia, si è accertato che l'area demaniale oggetto della richiesta di concessione sopra descritta è più correttamente identificabile al N.C.T. del Comune di Carpaneto Piacentino come segue:

- A. sponda sinistra idraulica, Località Rezzano, N.C.T. del succitato Comune, foglio 44 fronte mappali 126, 127, 129 e parte del 280, superficie di 6.000 m²;
- B. sponda sinistra idraulica, Località Borgo di Gesso, N.C.T. del succitato Comune, foglio 49 mappali 236 e parte del 282 superficie di 4.000 m²;
- C. sponda sinistra idraulica, Località Borgo di Gesso, N.C.T. del succitato Comune, foglio 49 parte del mappale 232 e antistante mappale 273 superficie di 3.000 m²;
- D. sponda destra idraulica, Località Borgo di Gesso, N.C.T. del succitato Comune foglio 49

mappale 235 superficie di 4.000 m²;

PRESO ATTO:

- della pubblicazione, avvenuta, ai sensi della L.R. n. 7/2004, in data 04/06/2025 sul BURERT (parte seconda) n. 146 riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- del parere favorevole, con prescrizioni, espresso dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Regione Emilia Romagna - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Emilia - UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza (nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 136596 in data 29/07/2025);

DATO ATTO che, con nota protocollo ARPAE n. 86769 in data 09/05/2025 questo Servizio ha richiesto - e più volte sollecitato - al Comune di Carpaneto Piacentino di evidenziare eventuali elementi che potessero costituire pregiudizio alla salvaguardia ambientale e alla conservazione del bene pubblico, anche tenendo conto della pianificazione urbanistica e territoriale senza ricevere riscontro alcuno;

RITENUTO di adottare ugualmente il presente atto concessorio, interpretando il silenzio del medesimo Comune di Carpaneto Piacentino come assenza di segnalazione di elementi ostativi;

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto fino all'anno 2025 (compreso);
- ha versato in data 12/11/2025 la somma pari a **€1.020,78.** a titolo di deposito cauzionale;

DATO ATTO che:

- in data 03/09/2025 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionali Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del D.lgs n. 159/2011;
- in data 11/09/2025 la Banca Dati Nazionali Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ha rilasciato la documentazione antimafia attestante l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 e di tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 D.lgs 159/2011;

RESO NOTO CHE:

- la Responsabile del procedimento è Chiara Melegari, Titolare dell'Incarico di Funzione ARPAE "Polo specialistico Demanio Idrico Suoli - Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest";
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO inoltre che, ai sensi di quanto previsto all'art 6 bis L.241/1990, nei confronti della Responsabile del procedimento e della Dirigente firmataria non sussistono situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale;

RITENUTO, infine, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione di cui trattasi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- a) di assentire**, ai sensi della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., alla Ditta Gallini Camillo, Cleto e Severino Società Agricola S.s. (C.F. e P.I.V.A.: 00991310335), la concessione per l'occupazione di 4 porzioni di area demaniale del T. Chero di circa complessivi 01.70,00 di superficie, per uso agricolo, ubicate in Comune di Carpaneto Piacentino (PC), identificate come di seguito:
- A. sponda sinistra idraulica, Località Rezzano, N.C.T. del succitato Comune, foglio 44 fronte mappali 126, 127, 129 e parte del 280, superficie di 6.000 m²;
 - B. sponda sinistra idraulica, Località Borgo di Gesso, N.C.T. del succitato Comune, foglio 49 mappali 236 e parte del 282 superficie di 4.000 m²;
 - C. sponda sinistra idraulica, Località Borgo di Gesso, N.C.T. del succitato Comune, foglio 49 parte del mappale 232 e antistante mappale 273 superficie di 3.000 m²;
 - D. sponda destra idraulica, Località Borgo di Gesso, N.C.T. del succitato Comune foglio 49

mappale 235 superficie di 4.000 m²;

secondo la planimetria acclusa al Disciplinare allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (Procedimento PC25T0017);

- b) di stabilire che** la concessione è valida per anni 6 (sei) a partire dalla data di adozione del provvedimento di concessione.
- c)** di approvare il Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 12/11/2025;
- d) di prescrivere** il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nel predetto Disciplinare di concessione:

DÀ ATTO CHE

- quanto dovuto sino al 2025 compreso è stato pagato;
- l'importo richiesto a titolo di deposito cauzionale, quantificato in **€ 1.020,78** è stato versato;
- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati e cittadini ed Enti;
- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- il presente provvedimento:
 - con i relativi allegati dovrà essere esibito dalla concessionaria ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
 - redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del D.P.R. 26/04/86 n. 131 risulta inferiore ad € 200,00;

RENDE NOTO CHE

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;

RENDE, INFINE, NOTO CHE

- si provvederà a notificare il presente provvedimento alla concessionaria e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n. 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

dott.a Anna Callegari

(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata alla ditta “Gallini Camillo, Cleto e Severino Società Agricola” S.s. (C.F. e P.I.V.A.: 00991310335), ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii. - Codice Procedimento: PC25T0017.

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di 4 porzioni di area demaniale del T. Chero di circa complessivi 01.70,00 di superficie, per uso agricolo, ubicate in Comune di Carpaneto Piacentino (PC), identificate come di seguito:
 - A. sponda sinistra idraulica, Località Rezzano, N.C.T. del succitato Comune, foglio 44 fronte mappali 126, 127, 129 e 280/p, superficie di 6.000 m²;
 - B. sponda sinistra idraulica, Località Borgo di Gesso, N.C.T. del succitato Comune, foglio 49 mappali 236 e 282/p superficie di 4.000 m²;
 - C. sponda sinistra idraulica, Località Borgo di Gesso, N.C.T. del succitato Comune, foglio 49 mappale 232/p e antistante mappale 273 superficie di 3.000 m²;
 - D. sponda destra idraulica, Località Borgo di Gesso, N.C.T. del succitato Comune foglio 49 mappale 235 superficie di 4.000 m²;come da elaborato planimetrico allegato.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1. La concessione ha la durata di anni 6 (sei) a partire dalla data di adozione del provvedimento di concessione.
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora il Concessionario non sia più interessato o non intenda richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità

Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.

2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
 - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
 - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,
 - il mancato pagamento di 2 (due) annualità di canone,
 - la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla base di delibera di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.
3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1. Il canone dovuto, calcolato per l'anno 2025, ammonta a € **1.020,78**.
2. Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale dell'Istituto medesimo alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015; il canone deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno.
3. L'importo del deposito cauzionale, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene quantificato, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nell'importo di € **1.020,78**.
4. La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta formale del Concessionario, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico del Concessionario medesimo.
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.
2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
 - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
 - la conservazione dei beni concessi,
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dalla "Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza" - assunto al prot. ARPAE n. 136596 del 29/07/2025 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

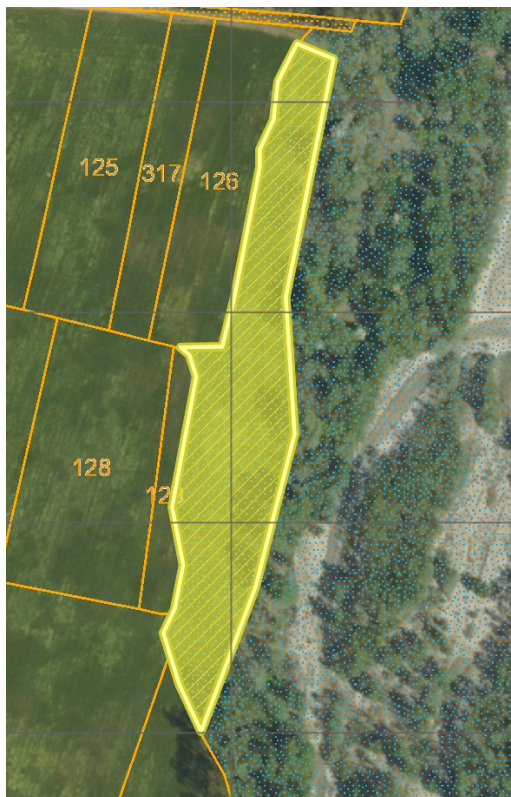
Art. 8 - Sanzioni

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.

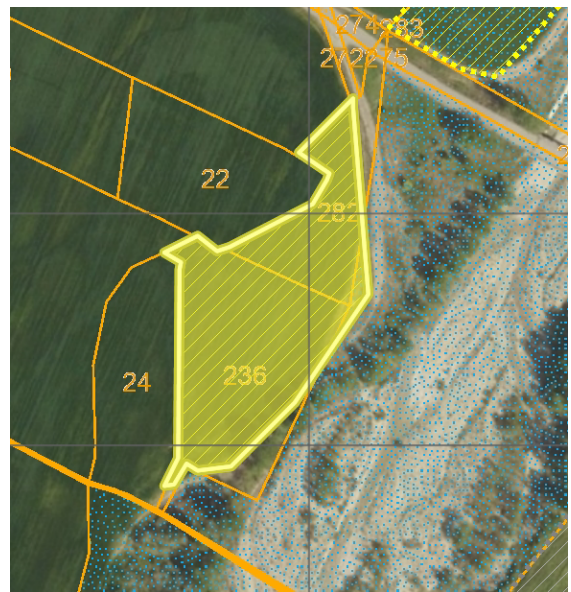
Il socio rappresentante della ditta "Gallini Camillo, Cleto e Severino Società Agricola" S.s. (C.F. e P.I.V.A.: 00991310335), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

In data 12/11/2025, firmato per accettazione dal socio rappresentante della concessionaria.

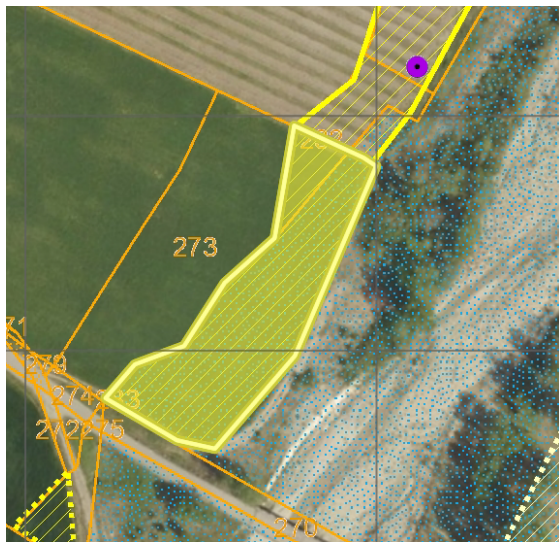
Planimetrie



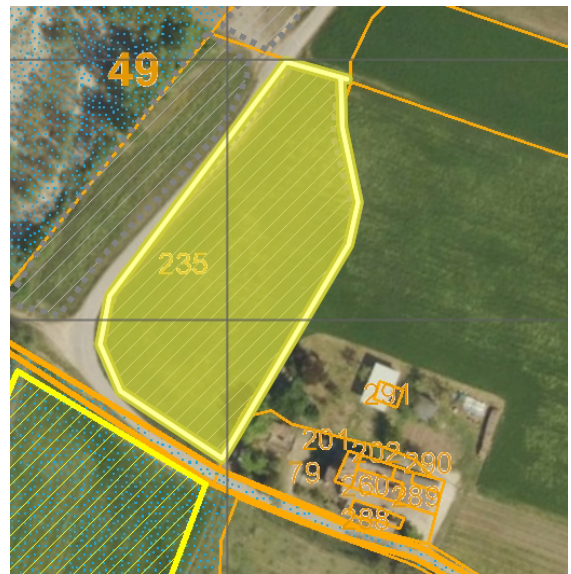
Area A - Località Rezzano



Area B -Località Borgo di Gesso



Area C -Località Borgo di Gesso



Area D - Località Borgo di Gesso

Vista la documentazione allegata all'istanza:

-  Prot_12-05-2025_0034085_E - Allegato N° 1 - Richiesta_pareri_gallini_PC25T0017_firmato.pdf
-  Prot_12-05-2025_0034085_E - Allegato N° 2 - Richiesta_pareri_gallini_PC25T0017
-  Prot_12-05-2025_0034085_E - Allegato N° 3 - 2_Marca_da_bollo
-  Prot_12-05-2025_0034085_E - Allegato N° 4 - 8_Prog_piantumazione
-  Prot_12-05-2025_0034085_E - Allegato N° 5 - 0_nuovaConcessione_NC_0000000000001605
-  Prot_12-05-2025_0034085_E - Allegato N° 6 - 3_Computo_metrico_superficie
-  Prot_12-05-2025_0034085_E - Allegato N° 7 - 5_Doc_fotografica_stato_luoghi
-  Prot_12-05-2025_0034085_E - Allegato N° 8 - 4_Dich_occupazione_pregressa
-  Prot_12-05-2025_0034085_E - Allegato N° 9 - 7_Rappr_area_demaniale
-  Prot_12-05-2025_0034085_E - Allegato N° 10 - 6_Tipologia_occupazione
-  Prot_12-05-2025_0034085_E - Allegato N° 11 - 1_Spese_istruttoria
-  Prot_12-05-2025_0034085_E - File primario - TestoEmail

dalla quale risulta che le aree oggetto di concessione saranno interessate da coltivazioni agricole e che pertanto non è prevista la piantumazione di essenze arboree ed arbustive bensì di sole colture ad ortaggio.

Considerato che:

- l'uso dichiarato per i mappali non è di pregiudizio - di per sé - al buon deflusso delle acque del torrente Chero, fatte salve sue possibili divagazioni non prevedibili;
- non è prevista la posa di alcuna recinzione perimetrale;
- le aree oggetto di richiesta di concessione ricadono all'interno delle seguenti fasce di pericolosità e di tutela:
 - secondo il P.G.R.A. vigente, Direttiva alluvioni: ricadenti, in buona parte, in fascia di pericolosità P3 - alluvioni frequenti;
 - secondo il P.T.C.P. vigente: ricadenti, in parte, in fasce di tutela fluviale A1 - alveo inciso, A2 - alveo di piena, A3 - alveo di piena con valenza naturalistica;
 - l'inclusione nelle fasce di pericolosità e di tutela determina limitazioni all'uso delle aree medesime.

Tutto ciò premesso, visto e considerato, Questo Ufficio Territoriale, in qualità di Autorità idraulica competente, relativamente alla richiesta d'utilizzo di terreni demaniali per uso agricolo, avanzata dalla Società Agricola Azienda Gallini, con nuova concessione con regolarizzazione di occupazione senza realizzazione di opere per uso agricolo di colture ad ortaggio relativamente alle aree demaniali ubicate nel Comune di Carpaneto Piacentino (PC), su ambo le sponde del torrente Chero, individuate al N.C.T. del Comune di Carpaneto Piacentino (PC) come di seguito indicato:

- 1) sponda sinistra loc. Rezzano foglio 44 fronte mappali 126, 127, 129 e 280/p - superficie 6000 m²;

- 2) sponda sinistra loc. Borgo di Gesso foglio 49 mappali 236 e 282/p - superficie 4000 m²;
- 3) sponda sinistra loc. Borgo di Gesso foglio 49 mappale 232/p e antistante mappale 273 - superficie 3000 m²;
- 4) sponda destra loc. Borgo di Gesso foglio 49 mappale 235 - superficie 4000 m².

ai sensi dell'art. 93 del T.U. R.D. 523/1904 e nei limiti di competenza, esprime:

NULLA OSTA IDRAULICO

nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- all'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica mediante riporto o asportazione di materiale di qualsiasi natura e consistenza;
- gli usi concessi non devono né aumentare la suscettibilità all'erosione dei suoli concessi né impedire la normale divagazione del corso d'acqua, compreso quindi il collocarsi dell'alveo di piena ordinaria all'interno dell'area concessa, senza che ciò determini né un obbligo d'intervento da parte dell'Autorità idraulica né titolo per il *Richiedente* ai fini della riconduzione delle acque all'interno della forma fluviale precedente;
- si richiamano i divieti di art. 96 lett. f) del T.U. R.D. 523/1904, in forza del quale:
 - il terreno demaniale potrà essere utilizzato a partire dalla distanza di m 4 dal ciglio superiore di sponda attuale essendo chiaro che, in caso di progressiva erosione di sponda da parte delle acque di piena che si verificheranno durante la durata della concessione, il *Richiedente* dovrà conseguentemente arretrare le coltivazioni così da assicurare il rispetto della distanza di 4 m;
 - sull'intera area concessa - con particolare riferimento all'area di rispetto di m 10 a partire dal ciglio superiore di sponda - è vietata la posa o la costruzione di qualunque genere di *opera* compresi qualsiasi manufatto, struttura, arredo e/o baracca anche a carattere provvisorio o amovibile;
- l'eventuale taglio della vegetazione nella fascia di rispetto dovrà essere preventivamente autorizzato dallo Scrivente UT;
- l'area non potrà essere recintata;
- l'area demaniale dovrà essere tenuta pulita e sgombra da detriti, scarichi o depositi di qualunque natura e consistenza; in ciò è compreso l'obbligo di allontanare al momento della produzione tutti i residui di lavorazione/taglio/ecc.;
- è vietata qualsiasi coltivazione - ancorché non permanente - ed utilizzazione agricola in genere delle aree concesse entro la fascia di metri **10** (dieci) dal ciglio superiore variabile di ambo le sponde del torrente Chero al fine di assicurare una fascia di mobilità del corso d'acqua in considerazione di sue possibili divagazioni. Si ricorda, a riguardo, quanto stabilito dall'art. 11 commi 6 e 8 lett. d) delle Norme di attuazione del PTCP il quale conserva validità in ragione di quanto indicato nella disciplina del Piano Territoriale di Area Vasta (PTAV) della Provincia di Piacenza all'art. 1 c. 8:
[c. 6] "Nell'alveo attivo o invasivo, zona A1, e comunque per una fascia di 10 metri dalla sponda, oltre agli interventi non ammessi nella fascia A, non sono ammessi l'edificazione, le attività

zootecniche, il pascolo e l'utilizzazione agricola del suolo, comprese le coltivazioni a pioppeto, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per arboricoltura da legno, mentre sono consentite le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree solo se derivanti da interventi di bioingegneria forestale e di rinaturazione con specie autoctone, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente”;

[c. 8 lett. d)] “[...] le normali pratiche agricole, purché compatibili con l'ambiente fluviale ed attuate con l'utilizzo di metodi di coltivazione che tendano ad eliminare o ridurre i fertilizzanti, i fitofarmaci e gli altri presidi chimici ed a migliorare le caratteristiche naturali delle aree coltivate, ossia con le tecniche agronomiche riportate nei Disciplinari di produzione integrata previsti dalle normative regionali vigenti”.

- il *Richiedente* è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque altra forma di utilizzo dei beni concessi e da parte di soggetti diversi dal *Richiedente* e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione;
- il *Richiedente* è consapevole che l'area in questione è a rischio idraulico e che l'utilizzo di tali zone espone potenzialmente a danni discendenti da un possibile evento meteorologico avverso. Pertanto, il presente nulla osta idraulico non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica e competerà unicamente al *Richiedente* adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione in sicurezza dell'area concessa. È a totale responsabilità, carico e spese del *Richiedente* ogni misura indispensabile e necessaria alla tutela dell'incolumità propria e altrui in relazione dell'attività oggetto di autorizzazione;
- ogni lavorazione nelle aree concesse dovrà essere immediatamente sospesa in concomitanza di un qualunque codice di allerta - giallo, arancione, rosso - associato alle previsioni meteorologiche ed idrologiche diramate, a cadenza giornaliera, attraverso i bollettini meteorologici rilasciati dagli organi preposti e consultabili sul sito della Regione Emilia-Romagna nel portale istituzionale denominato “Allerta Meteo Emilia-Romagna” (<https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>);
- la sicurezza dei luoghi - nei confronti delle piene ma anche di ogni altro aspetto derivante dalla fruizione dell'area - è a totale carico del *Richiedente* e, a tal proposito, Questo Ufficio Territoriale non entra nel merito delle modalità che vorrà mettere in atto per assicurarla;
- la responsabilità circa l'eventuale collocazione sulle aree concesse di strutture seppure a carattere precario, attrezzature agricole, serre o qualunque altro oggetto, anche in stato temporaneo, è a totale carico del *Richiedente* così come lo stesso è reso responsabile in solido riguardo a qualunque evento conseguente al trasporto da parte della corrente degli oggetti succitati che dovessero inficiare sul corretto regime idraulico e sul buon deflusso delle acque del torrente Chero anche in conseguenza a sue possibili divagazioni;
- è vietata sulle aree concesse la piantumazione arborea ed arbustiva;
- gli usi autorizzati non devono aumentare la suscettibilità all'erosione dei suoli concessi, in particolare si richiamano i dettati dell'art. 96 del T.U. R.D. 523/1904;
- sarà comunque ad esclusivo e totale carico del *Richiedente* il risarcimento di tutti danni che, in dipendenza della concessione rilasciata, venissero arrecati a proprietà di monte e di valle, sia pubbliche sia private, opere di difesa idraulica, a persone, animali - compresa

- la fauna acquatica -, ambiente e cose, restando l'Autorità idraulica espressamente manlevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche di natura giudiziale;
- qualora il *Richiedente* intenda porre in atto azioni diverse da quelle per le quali si rilascia il presente nulla osta idraulico, queste potranno eseguirsi solo previa presentazione di apposita istanza e susseguente provvedimento autorizzativo dello Scrivente UT;
 - la concessione potrà essere revocata in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004 e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione in essere risultasse incompatibile con lavori o modifiche che lo Scrivente UT dovesse apportare al tratto di torrente Chero in argomento, al suo alveo, suoi argini o difese spondali, alle opere idrauliche in genere e relative pertinenze demaniali;
 - l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico e generale interesse, si riserva la facoltà di chiedere in qualsiasi momento la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero il *Richiedente* dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e nei tempi prescritti dalla competente Autorità idraulica.

Il *Richiedente* formalmente si obbliga, per sé e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed indenne l'Amministrazione Regionale e la Scrivente Agenzia da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta o indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di quanto forma oggetto del presente nulla osta idraulico.

Cordiali saluti.

il Responsabile sostituto
ing. Federica Pellegrini
firmato digitalmente

GM

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.